

## **Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore delle lavanderie e della pulitura a secco**

(del 6 febbraio 2018)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2017 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore delle lavanderie e della pulitura a secco;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 15 dicembre 2017 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per il settore delle lavanderie e della pulitura a secco;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2017 di venerdì 22 dicembre 2017 del contratto normale di lavoro per il settore delle lavanderie e della pulitura a secco;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

#### **decreta:**

Il contratto normale di lavoro per il settore delle lavanderie e della pulitura a secco entra in vigore il 1° febbraio 2018 e scade il 31 dicembre 2020.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 6 febbraio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

### **Contratto normale di lavoro per il settore delle lavanderie e pulitura a secco**

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutto il personale occupato nel settore delle lavanderie e della pulitura a secco.

Art. 2 Importo del salario minimo

<sup>1</sup>Salario orario minimo di base: fr. 17.45

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore delle lavanderie e della pulitura a secco. Il contratto ha una validità di 3 anni.

---

## **Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nei call center**

(del 6 febbraio 2018)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2017 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO riguardo agli impiegati di commercio nei call center;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 15 dicembre 2017 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nei call center;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2017 di venerdì 22 dicembre 2017 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nei call center;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

#### **decreta:**

Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nei call center entra in vigore il 1° febbraio 2018 e scade il 31 dicembre 2020.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Bellinzona, 6 febbraio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**